



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE DI BOLZANO

in composizione monocratica nella persona del dott. Massimo Giuseppe Urso, quale Giudice unico ai sensi dell'art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 2548 del registro di Segreteria, proposto dalla Sig.ra OMISSIS, rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Bava del Foro di Genova, PEC leonardo.bava@ordineavvgenova.it, e dall'avv. Cinzia Rubbo, PEC rubbo@pec.multipaucis.it, elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda in Via Mendola n. 19, Bolzano - 39100

CONTRO

INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (gestione dipendenti pubblici), con sede legale in Roma, via Ciriaco De Mita 24, (C.F.80078750587) in persona del legale rappresentante pro tempore, quale successore ex art. 21, comma 1, D.L. 06.12.2011, n. 201, conv. con modificazioni con L. 22.12.2011, n. 214 di INPDAP, rappresentata e difesa dagli Avv. Lucia Orsingher (C.F. RSNLCU63L52F205H) e Raimund Bauer (C.F. BRARND68B29A952F) come da procura generale alle liti n. 37875/7313, rogito del 22.3.2024 del notaio Roberto Fantini di Fiumicino (RM), elettivamente domiciliato presso la sede di Bolzano, Piazza Domenicani 30;

Visto il ricorso, gli atti ed i documenti di causa.

I. Con ricorso del 22 gennaio 2025, la ricorrente ha chiesto :

- di dichiarare che la pensione Cat SOCTPS n. 09539399, di pertinenza della ricorrente medesima, è esente Irpef, ai sensi dell'art. 2 comma 211 legge 232/16;

- conseguentemente, condannare l'INPS a porre fine alla ritenuta fiscale su tale pensione, ponendo in pagamento l'importo al lordo dell'Irpef e relative addizionali;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari.

La ricorrente rappresenta:

- di essere familiare superstite del marito OMSSIS, maresciallo dei carabinieri, deceduto in data 18.02.2018 per "*Adenocarcinoma flessura epatica del colon, metastasi mesenterinali, cachessia tumorale e occlusione intestinale* "
- che il Tribunale di Bolzano, con sentenza n. 68/2023, ha dichiarato il maresciallo OMSSIS soggetto equiparato alle vittime del dovere;
- che, di conseguenza, il Ministero dell'Interno ha decretato tale *status* e provveduto alla concessione dei relativi benefici assistenziali ai familiari superstiti;
- come superstite avente titolo, la ricorrente ha chiesto all'Inps, in considerazione di quanto sopra, di esentare dall'Irpef la pensione indiretta Cat SOCTPS n. 09539399 dalla medesima fruita;
- che l'INPS, in data 31.12.2024, ha rigettato tale richiesta, sulla scorta delle argomentazioni che verranno esaminate nella parte in diritto della presente sentenza.

II. L'INPS si costituiva con memoria del 28.5.2025, rappresentando in fatto che:

- la ricorrente è titolare di pensione indiretta ordinaria, ottenuta quale superstite del marito, OMSSIS, a partire dal 1.3.2018;
- il sig. OMSSIS, in base alla sentenza n. 68 del 28.4.2023 del Tribunale di Bolzano, intervenuta tra la ricorrente ed il Min. dell'interno, veniva riconosciuto quale soggetto equiparato alle vittime del dovere con suo inserimento nell'elenco di cui all'art. 3 DPR 234/2006;
- in data 6.10.2024 la ricorrente presentava domanda all'Inps, al fine di ottenere l'esenzione fiscale della pensione erogata ex art. 1 comma 211 L. 232/2016;
- tale richiesta veniva respinta dall'INPS, in quanto la richiedente non era titolare di pensione di privilegio.

L'INPS conclude chiedendo che venga :

- dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti in favore del giudice tributario e la carenza della legittimazione passiva dell'INPS stesso;
- il rigetto del ricorso nel merito, sulla scorta delle argomenti che verranno esaminate in prosieguo.

III. in data 26 giugno 2025, fissata per la discussione di merito (a seguito di rinvio della precedente udienza fissata in origine per il 12.06.2025), si è svolta l'udienza con la presenza dell'avv. Cinzia Rubbo nell'interesse della ricorrente, la quale ha depositato note di udienza contenenti richiami giuridici e giurisprudenziali a supporto della giurisdizione di questa Corte e della fondatezza nel merito del ricorso, nonché l'avv. Raimund Bauer per l'INPS, il quale si è richiamato a quanto dedotto ed eccepito nella memoria di costituzione, contestando nel merito le note di udienza prodotte dalla difesa della ricorrente.

DIRITTO

1. Preliminarmente, occorre affrontare l'eccezione di difetto di giurisdizione di questo Giudice, avanzata dall'INPS, sulla scorta delle seguenti argomentazioni:

- l'INPS eroga la prestazione pensionistica e, in quanto sostituto di imposta, applica le trattenute fiscali di legge, riversando all'erario quanto di competenza di quest'ultimo;
- secondo l'INPS, con le sentenze citate dalla ricorrente, in particolare nel corso del 2024, la Corte di Cassazione avrebbe *<<espressamente riconosciuto la natura tributaria del giudizio promosso per l'accertamento del diritto all'esenzione fiscale in favore delle vittime del dovere, nonché la completa carenza di legittimazione di INPS nell'ambito della fattispecie per cui è causa.>>*; secondo l'INPS, da tali pronunce *<<viene reso evidente come, da un lato, l'oggetto del giudizio abbia natura tributaria e non pensionistica, e quindi non dovrebbe essere soggetto alla giurisdizione del Giudice contabile ma a quello Tributario, dall'altro lato l'INPS è carente di legittimazione passiva>>* (l'Istituto richiama, in particolare la sentenza della Suprema Corte di Cassazione, sez. Tributaria. n. 15023/2024);
- in conclusione, poiché per l'INPS *<<la pensione oggetto di causa ed il suo importo lordo non sono messe in discussione, mentre ciò su cui si discute è se quello stesso importo (corretto) della liquidazione della pensione debba essere assoggettato, o meno, a imposizione fiscale>>*, tale profilo atterrebbe *<<all'ambito tributario e non certamente a quello previdenziale>>*.

L'eccezione di difetto di giurisdizione della Corte dei conti è infondata.

Sul punto, la ricorrente evidenzia, viceversa, come il Giudice del riparto si sia già pronunciato in materia di rimborso delle ritenute Irpef operate dall'ente previdenziale sulla pensione privilegiata, affermando la giurisdizione contabile sull'accertamento della esistenza del preteso credito attinente al trattamento pensionistico, che identifica il *petitum* sostanziale della domanda (Cass., sez. V, n. 24298/2019).

Questo Giudice intende aderire all'orientamento di una parte della giurisprudenza contabile, la quale ha riconosciuto la propria giurisdizione sulla domanda proposta in questa sede, sulla scorta dell'ampia latitudine della materia pensionistica attribuita dal legislatore alla giurisdizione esclusiva di questa Corte.

Sul tema la Corte di Cassazione ha chiarito che spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti <<*tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si allegghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo*>> (Cass., Sez. V Civ., n. 24298/2019, richiamando anche Cass., SS.UU., n. 11849/2016).

La giurisprudenza contabile ha affermato di recente la propria giurisdizione, vertendo la controversia <<*non soltanto sull'applicazione della normativa tributaria, ma anche sul rapporto pensionistico e sulla correttezza della quantificazione dell'importo erogato al ricorrente dall'INPS*>>, anche richiamando l'orientamento del Giudice del riparto di giurisdizione citato dalla ricorrente: <<*La Corte di Cassazione ha, altresì, chiarito che "le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, trattandosi di diritto cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario"* (ex multis, Cass., Sez. V Civ., n. 24298/2019; cfr. anche Cass., SS.UU., n. 19289/2012).>> (Sez. giur. Liguria, sent. n. 108/2022; confermano tale orientamento sez. giur. Liguria n. 24/2025; sez. giur. Toscana, sent. n. 17 e 18/2025).

Va, pertanto, confermata la giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda della ricorrente.

2. Secondariamente, è necessario valutare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'INPS, proposta dal medesimo Istituto, il quale sostiene che, quale diretta conseguenza dell'eccezione di difetto di giurisdizione, il soggetto legittimato passivo nel presente giudizio deve essere individuato non nell'INPS, che si limiterebbe ad applicare la trattenuta fiscale, ma nel soggetto che effettivamente percepisce l'erogazione fiscale, e quindi il MEF. Anche questa eccezione è priva di fondamento e va rigettata.

Sul punto è sufficiente richiamare le argomentazioni addotte da questo giudicante a sostegno del rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione, essendo l'INPS il soggetto giuridico tenuto ad applicare tali ritenute e a determinare, pertanto, il *quantum* della pensione.

3. Avendo risolto le questioni preliminari, è possibile affrontare il merito del ricorso.

Oggetto del presente giudizio è l'applicabilità al trattamento di pensione diretta, percepito dalla ricorrente, del beneficio fiscale dell'esenzione dell'IRPEF, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1, co. 211, della l. n. 232/2016.

Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

La ricorrente riveste lo *status* di superstite di soggetto dichiarato equiparato a vittima del dovere e risulta titolare di pensione diretta ordinaria, alla quale l'Istituto resistente, quale sostituto d'imposta, non ha ritenuto applicabile l'esenzione dall'IRPEF prevista dall'art. 1, co. 211, della l. n. 232/2016, ritenendo che <<Per quanto concerne invece le prestazioni pensionistiche liquidate a favore della categoria degli equiparati di cui all'articolo 1, comma 564, della legge n. 266 del 2005, detta esenzione fiscale spetta ai soli trattamenti pensionistici di privilegio correlati all'evento che ha dato luogo al riconoscimento dello stato di equiparato>> (provvedimento INPS prot. 1400.31/12/2024.0372040 del 31.12.2024).

La difesa dell'Amministrazione ha ribadito in questa sede l'insussistenza in capo al ricorrente dei requisiti e dei presupposti di legge per l'estensione del beneficio, sostenendo l'inapplicabilità dell'art. 3, comma 2, della legge n. 266/2004 alla fattispecie scrutinata da questo giudicante, considerato che (nell'ottica dell'INPS) <<Alle vittime del dovere od equiparati e loro superstiti si applicano le esenzioni fiscali così come disciplinate dalle norme richiamate; nello specifico i commi 5 e 6 della L. 407/98 che non prevedono un'esenzione di ordine generale ma solamente per le pensioni privilegiate ovvero per i trattamenti speciali. Il comma 564 limita l'esenzione fiscale ai trattamenti pensionistici privilegiati, i quali si correlano all'evento che ha dato luogo al riconoscimento dello status di vittima del dovere o equiparato.>>.

Contrariamente a quanto sostenuto dall'INPS e richiamando il recente orientamento della Corte di Cassazione (Cass., Sez. trib., 15023/2024, n. 15115/2024, n. 15121/2024) citato anche dalla ricorrente, proprio la lettera dell'art. 1, c. 211, della l. n. 232/2016 supporta la conclusione che l'estensione dei benefici fiscali in contestazione debba riferirsi a tutti i <<trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti>>, non potendosi trarre dal dettato normativo alcuna indicazione circa la necessaria correlazione

degli stessi con l'evento che ha determinato il riconoscimento dello *status* di vittima del dovere. Ciò in quanto i riferimenti contenuti nella disposizione (alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) possono ritenersi <<funzionali esclusivamente a delimitare l'ambito dei destinatari dell'estensione e non dei trattamenti pensionistici beneficiati>>, poiché non <<prevedono alcun trattamento pensionistico ma regolano la nozione di vittime del dovere, gli istituti della cd. speciale elargizione e dell'assegno vitalizio nonché altri benefici, come l'esenzione dai ticket sanitari o il diritto di assunzione presso le pp.aa>>.

Analogamente la recente giurisprudenza contabile (a cui questo Giudice aderisce) esclude che <<una limitazione oggettiva al campo d'applicazione della disposizione possa derivare dal rinvio alle disposizioni disciplinanti i benefici fiscali estesi, ovvero l'art. 2, co.5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e l'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206; in particolare l'art. 3 da ultimo citato, rilevante nella fattispecie, non opera riferimenti, ai fini dell'esenzione, ad una necessaria correlazione del trattamento pensionistico al fatto che ha dato luogo al riconoscimento dello status né al comma 2, espressamente richiamato dall'art. 1, co. 211, della l. n. 232/2016 [*<La pensione maturata ai sensi del comma 1 è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)>*], né al comma 1 cui il secondo rinvia; questo prevede che <[a] tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente [...]> e disciplina, pertanto, il diverso ed ulteriore beneficio dell'aumento figurativo dell'anzianità, comunque non riferendolo alla sola pensione maturata a seguito dell'evento lesivo" (Sez. Giur. Toscana, sent. n. 17/2025, il cui percorso argomentativo è integralmente condiviso dal Giudicante).>> (sez. giur. Campania, sent. n. 151/2025, la quale richiama il percorso argomentativo della sentenza n. 17/2025 della sez. giur. Toscana, condiviso anche da questo giudicante).

L'orientamento favorevole alla ricorrente risulta recentemente sposato dal Giudice di appello di questa Corte, la quale ha affermato il principio in base al quale <<il beneficio dell'esenzione dall'Irpef valga per la pensione di cui gode la persona riconosciuta vittima del dovere o soggetto ad essa equiparato, come nel caso di specie, a prescindere dalla correlazione con l'evento

che ha dato luogo a tale riconoscimento; in definitiva, hanno ritenuto che si tratti di un beneficio di natura esclusivamente soggettiva>>, rigettando la tesi opposta, sostenuta anche in questa sede dall'INPS.

In particolare, il Giudice contabile d'Appello ha motivato le sue conclusioni sulla base della seguente condivisibile motivazione: *<<Poiché né la l. n. 466/1980, né la l. n. 302/1990 né, infine, l'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266/2005, questi ultimi già sopra riportati, prevedono alcun trattamento pensionistico ma regolano la nozione di vittime del dovere, gli istituti della cd. speciale elargizione e dell'assegno vitalizio nonché altri benefici, come l'esenzione dai ticket sanitari o il diritto di assunzione presso le pp.aa., deve evidentemente ritenersi che i richiami normativi operati siano funzionali esclusivamente a delimitare l'ambito dei destinatari dell'estensione e non dei trattamenti pensionistici beneficiati. Ciò premesso, deve quindi evidenziarsi che la lettera dell'art. 1, comma 211, cit. estende i benefici, di cui si dirà, a tutti i "trattamenti pensionistici", senza indicare alcuna necessaria correlazione della pensione con l'evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere. Né alcun argomento in tal senso si ricava dalle norme regolative dei benefici estesi, in particolare dall'art. 3, comma 2, della l. n. 206/2004.(...) La contraria tesi, sostenuta dall'amministrazione resistente in primo grado, non appare pertanto supportata dalla lettera delle citate disposizioni;>> (sez. I App., sent. n. 39/2025).*

Alla luce delle esposte considerazioni, va, conseguentemente, accertato il diritto del ricorrente, quale superstite di soggetto equiparato a vittima del dovere, all'esenzione IRPEF, ai sensi dell'art. 1, co. 211, l. n. 232/2016, sul trattamento pensionistico in godimento.

4. Per ciò che attiene alle spese giudiziali, la novità della specifica questione sottoposta all'esame, chiarita solo di recente dalla Suprema Corte, costituisce titolo idoneo per concedere la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale di Bolzano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- rigetta l'eccezione di difetto di giurisdizione della Corte dei conti;
- rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'INPS;
- accoglie il ricorso e per l'effetto accerta il diritto della ricorrente all'esenzione IRPEF ai sensi dell'art. 1, co. 211, l. n. 232/2016 sul trattamento pensionistico in godimento Cat SOCTPS n. 09539399 .

Spese di lite compensate.

Si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, venga omessa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del ricorrente.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 26 giugno 2025.

IL GIUDICE
(dott. Massimo Giuseppe Urso)
(firmata digitalmente)

Depositata in Segreteria il 27/06/2025

Il funzionario addetto